



Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori non comunitari per l'anno 2023

Sceda ripartizione quote

Il DPCM del 29 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, ha fissato le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia.

Il Decreto stabilisce in **82.705** unità la quota massima di ingressi.

Di cui:

1) 38.705 ingressi di cittadini stranieri per motivi di lavoro non stagionale e autonomo

All'interno di questa quota, **30.105** unità riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei **settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero**, nonché, novità rispetto lo scorso anno, **della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, per i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione con l'Italia, così ripartiti:**

- **24.105** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
- **6.000** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Nell'ambito del totale degli ingressi previsti per motivi di lavoro non stagionale e autonomo al punto 1), è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- **4.400** permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- **2.000** permessi di soggiorno per studio, tirocinio, e/o formazione professionale;
- **200** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;

E' inoltre autorizzata, nel totale degli ingressi previsti al punto 1), la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- **370** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- **30** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Nell'ambito della quota prevista nel punto 1), sono ammessi in Italia **1.000 cittadini stranieri** residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

Inoltre, è consentito l'ingresso in Italia, nel limite del totale previsto al punto 1), per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di **100 lavoratori** di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

Sempre all'interno del totale di 38.705 ingressi, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di **500 cittadini stranieri residenti all'estero** e appartenenti alle seguenti categorie:

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

2) 44.000 ingressi di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

- **Le quote per lavoro stagionale sono riservate ai cittadini delle seguenti nazionalità:** Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

1500 quote delle 44.000 sono destinate ad ingressi per lavoro stagionale pluriennale, cioè a coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Sempre all'interno del totale previsto al punto 2), è riservata una quota di **22.000 unità per il settore agricolo**, di cittadini delle nazionalità già qui indicate, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di **Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).**

N.B. Si ricorda che il Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Determinazione della procedura prima dell'invio della richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro:

Un'importante novità introdotta dal decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro **prima dell'invio della richiesta di nulla osta** al lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di

una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, attraverso un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

- a) il Centro per l'impiego **non risponde** alla richiesta presentata, **entro quindici giorni** lavorativi dalla data della domanda;
- b) il lavoratore segnalato dal centro per l'impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- c) il lavoratore inviato dal centro per l'impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da **un'autocertificazione** che il datore di lavoro dovrà **allegare** alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

Altra importante novità di quest'anno, anche se in parte già sperimentata in occasione del decreto flussi 2021 è che, trascorsi **trenta giorni dalla presentazione delle domande** senza che siano emerse le ragioni ostative, **il nulla osta viene rilasciato automaticamente** ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal **27 marzo 2023**, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

Maggior dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nella circolare interministeriale.

(fonte: Ministero del Lavoro)